SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 79**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di lingue e letterature straniere di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1693, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la richiesta dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo di istituire la facoltà di economia e commercio con il conseguente passaggio in tale facoltà del corso di laurea in economia e commercio già esistente presso l'istituto stesso;

Considerato che la legge 14 agosto 1982, n. 590, condizionando l'istituzione di nuove facoltà ad una espressa previsione di piani quadriennali, ha inteso riferirsi a nuove facoltà nell'ambito delle quali si prevedano nuovi corsi di laurea e non all'ipotesi dell'inserimento di un preesistente corso di laurea in una nuova facoltà;

Considerato, infatti, che in tale ultima ipotesi la questione consiste in un fatto meramente organizzativo che, come tale, non comporta a monte valutazioni di politica amministrativa nel campo delle istituzioni di nuove università, facoltà e corsi di laurea;

Rilevata quindi la opportunità di accogliere la richiesta dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo di istituire la facoltà di economia e commercio, comprendente il corso di laurea in economia e commercio già esistente nell'istituto, e ciò anche al fine di una più organica articolazione dell'istituto stesso;

Rilevata perciò la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo è istituita la facoltà di economia e commercio, alla quale afferisce, con l'ordine degli studi già esistente, il corso di laurea in economia e commercio, attualmente funzionante presso l'istituto stesso.

I posti di ruolo del personale docente, dei ricercatori e del personale non docente, attualmente afferenti al corso di laurea in economia e commercio dell'istituto passano, unitamente ai titolari, a far parte della nuova facoltà di economia e commercio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1988
Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 325

88A1419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, n. 1080, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 14 settembre 1984 che reca modificazioni allo statuto dell'Università di Firenze;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1985, che reca modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di studio per il conseguimento della laurea in «scienze forestali»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 154, relativo al corso di laurea in «scienze forestali» è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 154. — La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali è di cinque anni.

Il corso degli studi è articolato nei seguenti due indirizzi: «tecnico-colturale» e «gestione dell'ambiente e conservazione del suolo».

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

	Annualità
1) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)	1,0
2) Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale)	1,5
3) Assestamento forestale	2,5
*4) Botanica generale	3,5
*5) Botanica sistematica (semestrale)	4,0
6) Botanica forestale	5,0
*7) Chimica generale e inorganica (semestrale)	5,5
*8) Chimica organica (semestrale)	6,0
9) Chimica forestale	7,0
10) Dendrometria	8,0
11) Economia e politica forestale	9,0
12) Estimo forestale (semestrale)	9,5
*13) Fisica	10,5
14) Istituzioni di economia politica e statistica forestale	11,5
15) Istituzioni di entomologia forestale (semestrale)	12,0
16) Legislazione forestale (semestrale)	12,5
17) Litologia e geomorfologia	13,5
*18) Matematica	14,5
19) Metodologia statistica (semestrale)	15,0
20) Patologia vegetale forestale	16,0
21) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)	17,0
22) Selvicoltura II (selvicoltura speciale)	18,0
23) Sistemazioni idraulico-forestali	19,0
24) Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali	20,0
25) Topografia	21,0
26) Zoologia generale forestale	22,0

Le discipline comuni a tutti gli indirizzi possono essere sostituite dalla facoltà, in determinati indirizzi e orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

Le materie contrassegnate con asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie, qualora in tale corso siano attivate. Altre eventuali discipline potranno essere mutuate su delibera della facoltà.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI GLI INDIRIZZI

Indirizzo «tecnico colturale»:

	Annualità
27) Economia di mercato dei prodotti forestali (semestrale)	22,5
28) Industrie chimico-forestali (semestrale)	23,0
29) Meccanizzazione forestale	24,0
30) Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale)	24,5
31) Selvicoltura industriale e alberature (semestrale)	25,0
32) Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura	26,0

Indirizzo «gestione dell'ambiente e conservazione del suolo»:

	Annualità
27) Complementi di ecologia forestale (semestrale)	22,5
28) Costruzioni forestali (semestrale)	23,0
29) Idrologia forestale	24,0
30) Pedologia forestale (semestrale)	24,5
31) Protezione dagli incendi boschivi (semestrale)	25,0
32) Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio	26,0

Lo studente è tenuto a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle previste dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

ORIENTAMENTI

Ogni indirizzo è articolato in «orientamenti» stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

LAUREA

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali

equivalgono ad una annuale) avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata da tre a sei mesi presso aziende della facoltà, presso centri universitari appositamente istituiti, presso aziende o istituzioni riconosciute dalla facoltà, presso le istituzioni responsabili dell'inventario forestale nazionale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze forestali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze forestali

A

Acarologia forestale
Agronomia montana
Allelopatie forestali
Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)
Alpicoltura II (zootecnica nelle regioni di montagna)
Alterazioni del legname e suoi derivati
Alterazioni e protezione del legno
Alterazioni microbiche del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Anatomia fisiologica e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento faunistico
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Avifauna forestale e montana

B

Batteriologia fitopatologica forestale
Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Biologia e produzione dei semi forestali
Biologia del legno
Biometria
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Catasto terreni e fabbricati
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Citogenetica forestale
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali
Coltivazione delle specie officinali
Coltivazioni legnose ornamentali
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Complementi di assestamento forestale
Complementi di ecologia forestale
Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del germoplasma forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Conservazione del legname
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna

D

Danni alla foresta da avversità atmosferiche
Dendrocronologia
Dendrologia
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Diagnosi vegetazionale
Difesa dagli inquinamenti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Disegno tecnico
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Ecologia zootecnica
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Elementi di telerilevamento
Elementi di idraulica e idrologia
Elementi di idrogeologia
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Elementi di informatica
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e subtropicale
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità

F

Faunistica e venatoria
Fisica
Fisoclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti
Foraggicoltura

G

Genesi classificazione e cartografia dei suoli forestali
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Geobotanica forestale
Geografia economica forestale
Geologia applicata
Geopedologia
Gestione delle risorse faunistiche
Giardini e parchi urbani

I

Idraulica dei corsi d'acqua
Idrobiologia e acquacoltura montana
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idrologia forestale
Idronomia montana
Indagine stazionale
Industrie chimico-forestali
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Infestanti del legname
Informatica applicata alle attività forestali
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Istituzioni di entomologia forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Istituzioni di patologia forestale
Istituzioni di selvicoltura

L

Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Legnami per usi navali
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Litologia e geomorfologia
Lotta biologica e integrata in foresta

M

Macchine per la lavorazione del legno
Matematica
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Meccanizzazione forestale
Meteorologia e climatologia
Metodologia statistica
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Microbiologia forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mineralogia e geologia
Modellistica dei sistemi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

N

Nematologia forestale
Nutrizione minerale delle piante forestali

O

Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale

P

Paleobotanica forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e subtropicali
Patologia vegetale forestale
Pedologia forestale
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione dalle valanghe
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Protezione del legno dal fuoco

Q

Qualificazione e collaudo dei legnami

R

Restauro del legno
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Rilevamento e cartografia del suolo

S

Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e subtropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Storia della selvicoltura
Storia dell'assestamento forestale
Storia forestale

T

Tecnica dei frangiventi
Tecnica della bonifica
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecniche di inerbimento nei territori montani
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Tecniche di rimboschimento
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia dei legnami tropicali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e subtropicali
Telerilevamento forestale
Tipologia forestale
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

U

Utilizzazione chimica della biomassa forestale
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali

V

Viabilità e trasporti forestali
Virologia vegetale forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Z

Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria
Zootecnica montana

Elenco delle discipline del corso di laurea in scienze forestali suddivise per aree disciplinari

Area n. 1 - ALPICOLTURA E AGRONOMIA MONTANA

Agronomia montana
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)
Coltivazione delle specie officinali
Diserbanti
Foraggicoltura
Tecniche di inerbimento nei territori montani

Area n. 2 - ASSESTAMENTO FORESTALE

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale

Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Complementi di assestamento forestale
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Pianificazione della difesa degli incendi forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Storia dell'assestamento forestale

Area n. 3 - BOTANICA

Biologia del legno
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Dendrocronologia
Fitormoni
Fitosociologia
Geobotanica forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Microbiologia forestale
Paleobotanica forestale
Tipologia forestale

Area n. 4 - CHIMICA

Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica delle fertilizzazioni
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Difesa dagli inquinamenti
Industrie chimico-forestali
Nutrizione minerale delle piante forestali
Utilizzazione biochimica della biomassa forestale

Area n. 5 - COSTRUZIONI FORESTALI E TOPOGRAFIA

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna
Disegno tecnico
Elementi di telerilevamento
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

Area n. 6 - ECONOMICA GIURIDICA

Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità
Geografia economica forestale
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Modellistica dei sistemi forestali
Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale

Area n. 7 - ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA

Acarologia forestale
Apicoltura
Assestamento faunistico

Avifauna forestale e montana
Entomofaunistica forestale e montana
Faunistica e venatoria
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia forestale
Lotta biologica ed integrata in foresta
Nematologia forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria

Area n. 8 - FISICA E MATEMATICA

Biometria
Elementi di informatica
Fisica
Informatica applicata alle attività forestali
Matematica
Metodologia statistica

Area n. 9 - GENETICA

Citogenetica forestale
Conservazione del germoplasma forestale
Genetica della produzione sementiera forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

Area n. 10 - PATOLOGIA VEGETALE

Allelopatie forestali
Alterazioni del legname e suoi derivati
Alterazioni microbiche del legno
Batteriologia fitopatologica forestale
Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinamenti
Istituzioni di patologia forestale
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e subtropicali
Patologia vegetale forestale
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Virologia vegetale forestale

Area n. 11 - PEDOLOGIA E GEOLOGIA

Difesa e conservazione del suolo
Elementi di idrogeologia
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Geologia applicata
Geopedologia
Litologia e geomorfologia
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Mineralogia e geologia
Pedologia forestale
Rilevamento e cartografia del suolo

Area n. 12 - SELVICOLTURA

Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Biologia e produzione dei semi forestali
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali
Coltivazioni legnose ornamentali
Complementi di ecologia forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Dendrologia
Diagnosi vegetazionale
Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Giardini e parchi urbani
Indagine stazionale
Istituzioni di selvicoltura
Meteorologia e climatologia
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e subtropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Storia della selvicoltura
Storia forestale
Tecnica dei frangiventi
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecniche di rimboschimento
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Telerilevamento forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Area n. 13 - SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Elementi di idraulica e idrologia

Idraulica dei corsi d'acqua
Idrologia forestale
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idronomia montana
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dalle valanghe
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica della bonifica

Area n. 14 - TECNOLOGIA E UTILIZZAZIONI FORESTALI

Alterazioni e protezione del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del legname
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Legnami per usi navali
Macchine per la lavorazione del legno
Meccanizzazione forestale
Protezione del legno dal fuoco
Qualificazione e collaudo dei legnami
Restauro del legno
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e subtropicali
Tecnologia dei legnami tropicali
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali
Viabilità e trasporti forestali

Area n. 15 - ZOOTECNICA

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Ecologia zootecnica
Gestione delle risorse faunistiche
Idrobiologia e acquacoltura montana
Zootecnica montana

Area n. 16 - LINGUE

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto annuale potrà avere durata semestrale o annuale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1987
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 341

88A1420

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 giugno 1987, n. 590.

Approvazione del regolamento e del programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari specializzati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1984 concernente, tra l'altro, l'identificazione del profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari specializzati, nel quale viene stabilito che il personale dipendente delle unità sanitarie locali che non svolge attività di assistenza sanitaria nei confronti dell'utente può passare alla posizione di ausiliario socio-sanitario specializzato mediante superamento di apposito corso con modalità da fissare con successivo provvedimento;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 16 dicembre 1983;

Ritenuto, ai sensi del precitato decreto ministeriale, di approvare le modalità regolamentari e il programma del corso ivi previsto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'annesso regolamento e il programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari diretto all'acquisizione della qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO SOCIO-SANITARIO

Art. 1.

I corsi di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari, ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 1984, diretti alla acquisizione della qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, hanno inizio il primo del mese di ottobre di ciascun anno.

Il corso, avrà la durata di 310 ore, articolato in 110 ore per la parte teorica, in 200 ore per la parte pratica e si svolge secondo il programma di studio allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'organizzazione delle lezioni teoriche e pratiche dei corsi di che trattasi è demandata alle regioni, enti locali, unità sanitarie locali e agli istituti, enti ed organismi di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La quota percentuale di ausiliari socio-sanitari da destinare ai corsi sarà fissata dagli enti di cui al precedente comma, sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle esigenze dei servizi ed alla consistenza della pianta organica relativa al profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari e, comunque, fino ad un massimo del 20% annuale della consistenza organica di tali operatori.

Art. 3.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere inferiore a 20 unità per ciascuna sezione del corso, né può superare il numero di 30.

Qualora presso gli organismi di cui al primo comma del precedente art. 2 non si raggiunga il predetto numero di allievi, la frequenza del corso può essere effettuata, previo accordo, presso altra analoga struttura sanitaria.

Art. 4.

L'ammissione ai corsi spetta agli organismi di cui al primo comma del precedente art. 2 che decidono secondo il criterio dell'anzianità di servizio e i titoli posseduti. È in facoltà delle amministrazioni di sottoporre ad un colloquio selettivo gli aspiranti.

Art. 5.

Gli organismi che istituiscono i corsi possono utilizzare le strutture delle scuole per infermieri professionali.

L'attività didattica, ove possibile, sarà svolta dal personale dipendente, scelto, secondo la particolare competenza in relazione alla materia d'insegnamento. Qualora non sia possibile reperire i docenti tra il personale dipendente, questi dovranno preferibilmente essere reperiti fra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

L'attuazione ed organizzazione dei corsi stessi sarà affidata al coordinatore o al direttore sanitario o al dirigente responsabile dei servizi sanitari.

Art. 6.

Al fine di consentire la partecipazione al corso senza pregiudizio per la normale funzionalità dei servizi, il personale utilizzerà il congedo straordinario per la frequenza alla parte teorica del corso, fermo restando che la parte pratica sarà considerata ad ogni effetto come servizio.

Art. 7.

La frequenza al corso è obbligatoria e l'attestato di cui al successivo comma non verrà, in ogni caso, rilasciato a coloro che hanno superato trenta ore di assenza per la parte teorica.

A coloro che al termine del corso supereranno il colloquio finale, davanti ad una commissione appositamente costituita da tre docenti della scuola, presieduta dal direttore del corso ed integrata da un rappresentante del Ministero della sanità, sarà rilasciato l'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato.

L'attestato dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell'ente che istituisce il corso o dal presidente della U.S.L. e controfirmato dal rappresentante del Ministero della sanità.

Art. 8.

Gli ausiliari socio-sanitari che conseguiranno l'attestato saranno collocati nella posizione funzionale e nel corrispondente livello retributivo secondo quanto previsto dal penultimo ed ultimo capoverso del punto 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 1984.

Art. 9.

Il Ministero della sanità, con proprio decreto, potrà riconoscere, ai fini di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1984, corsi già istituiti dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, e dagli altri organismi di cui al primo comma del precedente art. 2, i cui contenuti culturali siano analoghi a quelli previsti dal presente provvedimento.

PROGRAMMA DI STUDIO

IGIENE DELL'AMBIENTE (40 ore)

a) *L'uso corretto del territorio. La sua organizzazione ed i relativi problemi igienici:*

1) significato di territorio;
2) l'organizzazione del territorio. Problemi igienici connessi con il territorio: abitazioni, scuole, ospedali, fabbriche.

b) *L'approvvigionamento idrico. Lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi ed i sistemi di riscaldamento e di condizionamento:*

l'approvvigionamento idrico;
lo smaltimento dei rifiuti liquidi;
lo smaltimento dei rifiuti solidi;
sistemi di riscaldamento e condizionamento.

c) *I microorganismi: l'ambiente, i malati, gli operatori e relativi problemi igienici:*

i microorganismi;
gli aspetti igienici connessi alla presenza dei microorganismi;
smaltimento dei rifiuti liquidi in ospedale;
smaltimento dei rifiuti solidi in ospedale.

d) *Il bisogno di un «ambiente» idoneo per il sano e per il malato: ambiente pulito, disinfettato, disinfestato:*

la pulizia;
schema della pulizia;
schema riassuntivo dell'igiene ambientale;
disinfezione;
schema della disinfezione;
la disinfestazione;
la sterilizzazione.

e) *Il trasporto dei materiali in ospedale:*
farmaci;
materiali per il laboratorio;
bombole di gas terapeutici.

IGIENE E TRASPORTO DELLE PERSONE
(30 ore)

a) *Igiene personale:*
igiene generale della persona;
aiuto alla persona nelle operazioni semplici: igiene personale.

b) *Preparazione, rifacimento del letto e cambio della biancheria:*
preparazione, rifacimento del letto;
cambio biancheria sporca, infetta, pulita, sterile, raccolta e trasporto e cernita.

c) *Elementari modalità di primo soccorso al traumatizzato della strada e del lavoro e trasporto dei malati:*
primo soccorso; avvertenze e norme;
posizione e corretto trasporto dei malati e traumatizzati.

ALIMENTAZIONE
(30 ore)

a) *Gli scopi dell'alimentazione e gli alimenti:*
gli scopi dell'alimentazione;
alimenti di uso corrente.

b) *L'igiene degli alimenti, difesa della salute e l'educazione alimentare:*
igiene degli alimenti;
difesa della salute;
l'educazione alimentare.

c) *L'alimentazione del sano e del malato:*
alimentazione dell'uomo sano;
alimentazione dell'uomo malato.

d) *L'organizzazione dell'alimentazione:*
conservazione degli alimenti;
preparazione dei cibi;
trasporto, distribuzione e rigoverno;
ausilio nella somministrazione.

ETICA PROFESSIONALE
(5 ore)

Rapporti con il malato.
Rapporti con la famiglia del malato.
Rapporti con gli altri operatori.

PRINCIPI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA E SUL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO
(5 ore)

Nozioni generali di diritto.
La norma giuridica e le sue fonti.
Responsabilità civile e penale nel quadro dell'attività professionale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse del decreto:

— La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale». Si trascrive il relativo art. 6, lettera *q):*

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

(Omissis).

q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie».

— Il D.P.R. n. 761/1979 reca norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

Nota all'art. 2 dell'allegato:

L'art. 39 della legge n. 833/1978 riguarda le cliniche universitarie e relative convenzioni. L'art. 41 concerne le convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica. L'art. 42 si occupa degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

88G0153

DECRETO 29 febbraio 1988.

Disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 26 aprile 1982, n. 181 e l'art. 12, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che autorizzano il Ministro della sanità ad adottare disposizioni per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati di fustelle o di bollini autoadesivi a lettura automatica, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria;

Visto l'art. 12, comma 9, della citata legge n. 638/1983, che autorizza il Ministro della sanità ad adottare disposizioni per la razionalizzazione delle modalità di indicazione del prezzo di vendita al pubblico e della quota a carico dell'assistito sulle confezioni anzidette;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che fissa l'obbligo di dotare le anzidette confezioni di bollini autoadesivi con decorrenza dal 1° marzo 1988, demandando al Ministro della sanità la specificazione delle caratteristiche tecniche del bollino e delle modalità della sua adozione;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 14 luglio 1983, con il quale è stato istituito il codice delle specialità medicinali ed è stata dettata la disciplina per l'impiego di bollini autoadesivi a lettura automatica;

Visti i successivi decreti del Ministro della sanità del 7 maggio 1984, del 28 giugno 1985 e del 31 luglio 1986, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984, n. 162 dell'11 luglio 1985 e n. 197 del 26 agosto 1986, con i quali sono state dettate norme transitorie per l'applicazione della disciplina di cui al citato decreto del 10 giugno 1983;

Considerato che l'adozione del bollino autoadesivo a lettura ottica costituisce un intervento essenziale per la realizzazione ottimale dei sistemi informatizzati di rilevazione dei dati qualitativi e quantitativi sul consumo dei farmaci al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica e della qualità dell'assistenza;

Tenuto conto che l'intervento di cui sopra, unitamente all'impiego di ricettari standardizzati a lettura ottica, si inquadra nei programmi di rilevazione sistematica dei dati riferiti all'intero sistema prescrittivo per le esigenze gestionali e di governo del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto inoltre che il rafforzamento dell'azione di contrasto delle frodi in danno del Servizio sanitario nazionale costituisca un obiettivo di preminente interesse pubblico;

Ritenuto che tale obiettivo sia perseguibile nel modo più efficace mediante la introduzione di un sistema di sicurezza fondato sull'intervento diretto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nella fase di fabbricazione e stampa del bollino;

Ravvisata l'opportunità di realizzare la massima semplificazione delle modalità di indicazione, sul bollino e su altra parte della confezione esterna, della quota di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, in attesa che la diffusione dei sistemi automatici di rilevazione dei codici delle specialità medicinali renda possibile la eliminazione della indicazione sul bollino del prezzo di vendita al pubblico;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle prescrizioni tecniche in materia di caratteristiche grafiche del bollino;

Ravvisata altresì l'opportunità di prevedere una fase transitoria di attuazione della disciplina di cui trattasi, onde assicurare l'indispensabile gradualità per l'adeguamento tecnico ed organizzativo dei settori produttivi coinvolti e per lo smaltimento delle scorte presso l'industria e presso le aziende di distribuzione intermedia e finale;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1. A decorrere dal 1° marzo 1988 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate, a cura del produttore del farmaco, di bollini conformi alle prescrizioni del presente decreto, la cui inosservanza determina il venir meno della erogabilità delle confezioni medesime con oneri a carico del Servizio.

2. Il Ministero della sanità procede alla verifica dell'attuazione della presente disciplina ed effettua, avvalendosi anche dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, controlli sulle misure di sicurezza adottate dalle aziende farmaceutiche ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo art. 4.

Art. 2.

Contenuti informativi del bollino

1. Il bollino di cui all'art. 1 deve riportare a stampa le seguenti indicazioni:

a) codice della confezione della specialità medicinale attribuito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità del 10 giugno 1983;

b) denominazione della confezione;

c) prezzo di vendita al pubblico ed estremi del provvedimento CIP di variazione dello stesso;

d) titolare dell'autorizzazione o legale rappresentante del titolare estero;

e) partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

2. A decorrere dal 1° marzo 1988 l'indicazione di cui alla lettera *e)* del precedente comma 1 è effettuata sul bollino mediante la stampa di un triangolo colorato per le confezioni soggette alla partecipazione alla spesa da parte dell'assistito; la mancanza di detto triangolo contraddistingue le confezioni esenti da detta partecipazione. La medesima indicazione è effettuata su altra parte della confezione mediante la stampa, accanto al prezzo di vendita al pubblico, della dicitura «quota assistito come da tabella esposta in farmacia» per le confezioni soggette alla partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, ovvero della dicitura «esente» per le confezioni esenti da detta partecipazione. Il responsabile della farmacia è tenuto ad esporre al pubblico una tabella recante la chiara indicazione del regime di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

3. Le indicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stampate sul bollino nel rispetto delle specifiche riportate nell'allegato disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto, e definite in funzione della acquisizione del codice con dispositivi automatici e semiautomatici di lettura ottica.

4. L'aggiornamento delle indicazioni di cui alle lettere *c)* ed *e)* del precedente comma 1 è effettuato con le modalità fissate nel citato disciplinare tecnico.

5. Le confezioni delle specialità medicinali soggette all'obbligo del bollino devono recare a stampa con inchiostro scuro nella zona ricoperta dal bollino stesso la dicitura «confezione dispensata dal SSN», che deve risultare leggibile dopo il distacco del bollino.

6. Le confezioni delle specialità medicinali non erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono recare sull'involucro esterno l'indicazione del codice di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, riportata a stampa secondo la tecnica della rappresentazione a barre ed in chiaro con caratteri OCR-A, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato tecnico al decreto ministeriale del 10 giugno 1983.

Art. 3.

Caratteristiche del bollino

1. Le dimensioni del bollino sono fissate in mm 40 (larghezza) per mm 23 (altezza) con una tolleranza in eccesso per ciascuna misura di mm 2.

2. Il bollino deve essere dotato di caratteristiche di adesività tali da assicurare per tutto il periodo di validità del farmaco la permanenza del bollino medesimo sulla confezione nonché l'agevole distacco dello stesso da parte del farmacista all'atto della dispensazione, per la successiva applicazione sulle ricette adottate dal Servizio sanitario nazionale mediante adesione, senza impiego di altri mezzi che possano compromettere la lettura ottica dei codici.

3. Il bollino è realizzato su supporto di sicurezza appositamente prodotto in via esclusiva per il Servizio sanitario nazionale dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Detto supporto è dotato di caratteristiche tecniche fissate dal Ministero della sanità in relazione alle esigenze di una efficace azione di contrasto delle frodi in danno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Approvvigionamento e impiego del bollino

1. Nel quadro dei principi di sicurezza enunciati in premessa le aziende farmaceutiche si approvvigionano del bollino di cui al presente decreto presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale assicura modalità di forniture adeguate alle esigenze produttive delle aziende stesse. A tale scopo l'Istituto si avvale anche, sotto la sua responsabilità, di un adeguato numero di aziende fiduciarie, secondo necessità.

2. Le forniture da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono effettuate secondo condizioni da convenirsi con le singole aziende farmaceutiche nel rispetto dei seguenti principi:

a) la fornitura ha per oggetto bollini conformi alle prescrizioni del presente decreto pronti per l'impiego da parte delle aziende farmaceutiche;

b) il prodotto è fornito franco stabilimento indicato dall'azienda farmaceutica con modalità di confezionamento e di trasporto atte a garantire la sicurezza del prodotto;

c) l'Istituto provvede alla fornitura entro il tempo massimo di giorni sessanta dal ricevimento dell'ordine, salvo condizioni diverse da convenirsi in relazione a particolari esigenze dell'azienda farmaceutica;

d) la fornitura è effettuata dall'Istituto in base ai prezzi determinati dalla commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. Le aziende farmaceutiche predispongono misure organizzative idonee ad assicurare condizioni di sicurezza per la custodia e per l'impiego dei bollini nel ciclo di produzione delle confezioni ed adottano modalità di registrazione atte a dare dimostrazione del carico e dello scarico dei bollini stessi.

Art. 5.

Sistemi di sicurezza personalizzati

1. Le aziende farmaceutiche, previe intese con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possono impiegare bollini dotati di ulteriori elementi di sicurezza, riconoscendo all'Istituto gli eventuali costi aggiuntivi. Detti elementi devono comunque essere tali da non compromettere la rilevazione dei codici con sistemi di lettura ottica e da risultare compatibili con le disposizioni di cui al citato art. 3, comma 3.

Art. 6.

Regime transitorio

1. In sede di prima applicazione della presente disciplina, le aziende farmaceutiche inviano gli ordini all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'Istituto, entro il termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento degli ordini, procede alle relative forniture dandone notizia al Ministero della sanità.

2. Fermo restando l'obbligo di adottare gli elementi a lettura automatica di cui al precedente art. 2, le scorte di materiale di confezionamento, anche se non conformi alle prescrizioni del presente decreto, possono essere utilizzate dalle aziende farmaceutiche per centottanta giorni a decorrere dalla data di inizio della fornitura di bollini da parte dell'Istituto.

3. Le scorte delle confezioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto, prodotte ai sensi del precedente comma 2, possono essere cedute dalle aziende farmaceutiche e dai grossisti ed esitate dalle farmacie per tutto il periodo di validità del prodotto.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le confezioni delle specialità medicinali prive degli elementi a lettura automatica non sono erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Contrassegno di distribuzione

1. Le aziende di distribuzione intermedia possono apporre sulle confezioni cedute un contrassegno idoneo al riconoscimento dell'azienda stessa. L'apposizione del contrassegno è effettuata, mediante stampigliatura o applicazione di etichetta, sulla confezione esterna senza alterare il bollino e in modo da consentire l'integrale leggibilità dell'etichetta esterna.

Art. 8.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

DISCIPLINARE TECNICO

1. *Modalità di calcolo della cifra di controllo del codice delle confezioni delle specialità medicinali.*

La cifra di controllo del codice delle confezioni delle specialità medicinali viene determinata attraverso le seguenti operazioni effettuate sulle altre otto cifre.

Siano:

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

le prime otto cifre a sinistra del codice della confezione della specialità medicinale. Si determinano i valori dei seguenti prodotti:

$$X1 = 2 \times A2$$
$$X2 = 2 \times A4$$
$$X3 = 2 \times A6$$
$$X4 = 2 \times A8$$

Sia P la somma dei quozienti e dei resti ottenuti dividendo X1, X2, X3, X4 per 10.

Sia D la somma delle cifre A1, A3, A5, A7 del codice. Si determini il valore:

$$S = P + D$$

Il resto della divisione di S per 10 è la cifra di controllo.

2. *Tecniche di rappresentazione del codice delle confezioni delle specialità medicinali.*

2.1. Specificazione dei caratteri OCR-A.

Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate dalle norme ECMA (European Computer Manufacturers Association).

Nella rappresentazione in caratteri OCR-A il codice delle confezioni delle specialità medicinali deve essere preceduto dalla lettera A, avente funzione di identificatore di campo per apparecchiature di lettura automatica.

Le dimensioni dei caratteri OCR-A sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 nel sottoinsieme numerico (OCR-A, Size 1), che prevede un'altezza standard pari a mm 2,75.

2.2. Specifiche per la rappresentazione a barre.

2.2.1. Espressione del codice con sistema di numerazione in base 32.

Il codice delle confezioni delle specialità medicinali rappresentato con la tecnica di codifica a barre viene espresso mediante un sistema di numerazione in base 32, che consente di rappresentare le nove cifre del codice con sei caratteri alfanumerici.

La tecnica adottata per la numerazione in base 32 prevede l'uso delle cifre da 0 a 9 e delle lettere dell'alfabeto inglese ad eccezione delle lettere A, E, I, O.

La trasformazione del sistema di numerazione in base 10 a quello in base 32, e viceversa, deve essere fatta tenendo conto delle corrispondenze indicate nella tabella 1 (allegato 1).

2.2.2. La rappresentazione a barre.

Le caratteristiche della tecnica adottata per la rappresentazione a barre del codice delle confezioni delle specialità medicinali, espresso con il sistema di numerazione in base 32, sono quelle indicate nella norma ANSI (American National Standards Institute) MH10.8M-1983 come «3-of-9 Bar Code».

Ogni carattere viene rappresentato con nove elementi, cinque barre e quattro spazi, dei quali tre sono larghi e sei sono stretti.

Lo spazio fra l'ultima barra di un carattere e la prima del successivo non ha contenuto informativo.

In questa tecnica di rappresentazione, il codice viene preceduto e seguito dal carattere asterisco (*) avente funzione di delimitatore del campo per le apparecchiature di lettura automatica.

Nella tabella 2 (allegato 2) sono indicate le configurazioni di barre e spazi dei caratteri rappresentabili con la tecnica adottata.

I nove elementi consentono una rappresentazione dei caratteri con il sistema binario: agli elementi larghi viene assegnato convenzionalmente il valore 1, a quelli stretti il valore 0.

Gli spessori delle singole barre e dei singoli spazi hanno i seguenti valori:

a) barre a spazi stretti:

lo spessore nominale delle barre e degli spazi stretti può essere scelto fra i due seguenti valori: mm 0,250 ovvero mm 0,254 (millesimi di pollice 10). Il valore scelto assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo M;

b) barre a spazi larghi:

lo spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo S) è tale che il rapporto fra S ed M risulti uguale a 2,5;

c) spazio tra un carattere e l'altro:

lo spessore nominale dello spazio tra un carattere e l'altro è pari a un modulo.

Il codice come sopra definito ha le seguenti dimensioni minime:

lunghezza mm 28;
altezza mm 7,5.

Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ANSI.

3. *Suddivisione in aree del bollino delle confezioni delle specialità medicinali.*

Al fine di ridurre al massimo le dimensioni complessive del bollino nel rispetto comunque dei vincoli imposti da un'efficiente lettura automatica dei codici, il supporto viene idealmente suddiviso in cinque aree, per ciascuna delle quali vengono indicati, nel seguito, i requisiti obbligatori di dimensione e di contenuto.

Il numero che identifica l'area fa riferimento alla posizione corrispondente nel disegno del bollino riportato nell'allegato 3; fra parentesi sono indicate le dimensioni minime, rispettivamente orizzontale e verticale, di ogni singola area.

Area 1 (mm 40 per mm 8,5):

L'area contiene il codice della confezione della specialità medicinale stampato con la tecnica di rappresentazione a barre e posizionato a circa mm 8 dal margine sinistro dell'area e centrato in altezza.

Area 2 (mm 40 per mm 3,5):

L'area deve contenere il nome commerciale della confezione della specialità medicinale stampato con inchiostri ad alta riflettenza della luce e quindi ciechi alla lettura ottica. Sono da considerarsi tali gli inchiostri aventi un coefficiente di riflessione non inferiore a 0,55 nelle bande III e IV (da 650 a 1000 nanometri) come definito dalla norma DIN 66223, parte 1, cap. 3.3.

Area 3 (mm 40 per mm 3,75):

L'area deve contenere il codice della confezione della specialità medicinale stampato in caratteri OCR-A e posizionato a circa mm 6 dal margine sinistro dell'area e centrato in altezza.

Area 4 (mm 40 per mm 2,75):

Nell'area è indicato il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio o il legale rappresentante del titolare estero stampato mediante inchiostri ad alta riflettenza secondo la definizione di cui all'area 2.

Area 5 (mm 40 per mm 4,50):

L'area deve contenere: il prezzo di vendita al pubblico; gli estremi del provvedimento CIP di variazione del prezzo stesso; la partecipazione alla spesa da parte dell'assistito secondo quanto prescritto dall'art. 2, comma 2.

L'indicatore della partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è costituito da un triangolo rosso, posizionato in basso a sinistra dell'area.

Dette informazioni devono essere stampate con inchiostri ciechi alla lettura ottica secondo la definizione di cui all'art. 2.

L'eventuale aggiornamento delle anzidette indicazioni deve essere effettuato mediante sovrastampa indelebile o mediante apposizione di un bollino adesivo trasparente, in modo tale da non compromettere la leggibilità dei codici attraverso strumenti di lettura automatica.

Allegato 1

TABELLA 1

carattere della numerazione in base 32	valore corrispondente in base 10
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
B	10
C	11
D	12
F	13
G	14
H	15
J	16
K	17
L	18
M	19
N	20
P	21
Q	22
R	23
S	24
T	25
U	26
V	27
W	28
X	29
Y	30
Z	31

Allegato 2

TABELLA 2

Carattere	Rappresentazione a barre	Valori binari delle barre	Valori binari degli spazi
1		10001	0100
2		01001	0100
3		11000	0100
4		00101	0100
5		10100	0100
6		01100	0100
7		00011	0100
8		10010	0100
9		01010	0100
0		00110	0100
A		10001	0010
B		01001	0010
C		11000	0010
D		00101	0010
E		10100	0010
F		01100	0010
G		00011	0010
H		10010	0010
I		01010	0010
J		00110	0010
K		10001	0001
L		01001	0001
M		11000	0001
N		00101	0001
O		10100	0001
P		01100	0001
Q		00011	0001
R		10010	0001
S		01010	0001
T		00110	0001
U		10001	1000
V		01001	1000
W		11000	1000
X		00101	1000
Y		10100	1000
Z		01100	1000
-		00011	1000
.		10010	1000
SPAZIO		01010	1000
*		00110	1000
$		00000	1110
/		00000	1101
+		00000	1011
%		00000	0111

Allegato 3

STRUTTURA E DIMENSIONI DEL BOLLINO

88A1488

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 febbraio 1988, n. 105.

Condizioni di ammissione al rinvio del servizio militare di leva e alla dispensa definitiva dei volontari in servizio civile che prestano la loro opera in Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, così come modificato dalla legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;

Visti gli articoli 31 e 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di rinvio del servizio militare di leva

1. La domanda di rinvio del servizio militare di leva di cui all'art. 35, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, diretta al Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento, deve essere presentata al distretto militare competente entro il termine indicato nel manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale si è interessati.

2. Per gli arruolati della leva di mare la domanda deve essere inoltrata alla capitaneria di porto competente entro e non oltre il giorno che precede quello di presentazione al maricentro.

3. La domanda deve indicare il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del richiedente, nonché il distretto militare o la capitaneria di porto d'iscrizione del medesimo e deve essere corredata dall'originale o copia autenticata del contratto individuale di lavoro o d'impiego debitamente registrato dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Procedimento per il rinvio del servizio militare di leva

1. Il distretto militare o capitaneria di porto competenti, esaminata la domanda, sospendono l'avvio alle armi del richiedente e trasmettono gli atti al Ministero della difesa per l'ulteriore corso, unitamente ai dati relativi ai requisiti psico-fisico-attitudinali accertati ai fini dell'arruolamento.

2. Il Ministero della difesa, verificata la regolarità della domanda e della documentazione e la posizione militare del richiedente, provvede al rinvio.

Art. 3.

Rinvio

1. Il servizio di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo deve avere inizio entro sei mesi dalla data di concessione del rinvio, sotto pena di decadenza dal beneficio.

2. La data di effettiva assunzione del servizio all'estero deve essere certificata con verbale della rappresentanza diplomatica territorialmente competente, che il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, avrà cura di trasmettere tempestivamente al Ministero della difesa.

3. Il servizio di volontariato civile eventualmente prestato prima della data del provvedimento di rinvio non è considerato utile ai fini del compimento del biennio previsto per la dispensa dal servizio di leva.

Art. 4.

Mutamento del luogo di destinazione o del contratto di cooperazione

1. I volontari in servizio civile che abbiano già ottenuto il rinvio del servizio militare, possono, con il benestare del Ministero degli affari esteri, mutare il luogo di destinazione o contratto di cooperazione, fermo l'obbligo di raggiungere la nuova sede o di iniziare la nuova prestazione entro il termine previsto dall'articolo precedente.

2. La decorrenza del predetto termine rimane quella prevista nel già adottato provvedimento di rinvio.

3. Di tale mutamento, il Ministero degli affari esteri dà tempestiva comunicazione al Ministero della difesa.

4. Se il mutamento avviene durante il servizio, l'eventuale interruzione del servizio stesso non è computabile ai fini del compimento della ferma di leva.

Art. 5.

Domanda di dispensa definitiva dal servizio militare di leva

1. I volontari che, avendo regolarmente espletato un biennio di servizio civile, intendano ottenere la definitiva dispensa dal servizio militare di leva, devono produrre domanda al Ministero della difesa direttamente, ovvero presentandola alla rappresentanza italiana territorialmente competente o alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che ne curano la trasmissione al predetto Ministero, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio.

2. La domanda deve essere corredata da un certificato della competente rappresentanza italiana o della predetta Direzione generale, che a tal fine si avvale del rapporto dell'ambasciata e della documentazione in atto, attestante il regolare svolgimento del volontariato civile per la durata sopra indicata.

3. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro i termini previsti dal comma 1 l'interessato sarà avviato al servizio per l'espletamento degli obblighi di leva.

Art. 6.

Domande di computo del servizio di volontariato civile ai fini della ferma di leva

1. Nei casi previsti dall'art. 35, comma 4, parte II, della legge n. 49/1987, la domanda dell'interessato deve essere presentata al Ministero della difesa, ovvero alla competente rappresentanza italiana o alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, entro due mesi dalla cessazione del rapporto.

Nelle ultime due ipotesi, la rappresentanza o la Direzione generale trasmettono la domanda stessa al Ministero della difesa.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione della competente rappresentanza italiana, ovvero della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, attestante l'effettiva durata del periodo di volontariato civile e la causa della sua anticipata cessazione;

b) in caso di cessazione dal servizio per motivi di salute, verbale di visita medica eseguita dal sanitario di fiducia della rappresentanza italiana debitamente vistato dalla stessa rappresentanza. Qualora il volontario si sia ammalato in Italia dovrà allegare apposito certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2, l'interessato può essere sottoposto, dopo il rimpatrio, a visita medica di accertamento presso l'ospedale militare competente per territorio, d'ordine del Ministero della difesa.

Art. 7.

Licenze dei volontari in servizio civile

1. I periodi di licenza ordinaria e straordinaria fruiti dai volontari, considerati utili ai fini del compimento della ferma di leva, sono:

a) un periodo di licenza ordinaria, da utilizzare parzialmente o in una sola volta compatibilmente con le esigenze di servizio, di trenta giorni all'anno considerati lavorativi nel Paese di impiego;

b) licenze straordinarie, da trascorrere anche fuori dal Paese di impiego previa comunicazione alla competente rappresentanza territoriale, per:

1) gravi motivi di salute;
2) matrimonio;
3) motivi di studio connessi con esami o concorsi;
4) esercizio dei diritti politici;
5) gravi motivi privati.

2. Il periodo di licenza straordinaria non può superare nel biennio trenta giorni complessivi o quarantacinque nel caso di ricovero in luoghi di cura per gravi motivi di salute.

Art. 8.

Provvedimento del Ministero della difesa

1. In merito alle domande di dispensa dal servizio militare o di computo del servizio civile ai fini della ferma di leva, di cui ai precedenti articoli, il Ministero della difesa provvede, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla ricezione.

2. Nelle more di tale provvedimento, resta ferma l'efficacia del precedente rinvio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 febbraio 1988

Il Ministro della difesa
ZANONE

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 31 e 35 della legge n. 49/1987 è il seguente:

«Art. 31 *(Volontari in servizio civile).* — 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ai sensi dell'art. 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. Quest'ultimo è iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.

3. Il comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34».

«Art. 35 *(Servizio militare: rinvio e dispensa).* — 1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'art. 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'art. 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria».

Si trascrive per opportuna conoscenza anche il testo dell'art. 34 della legge n. 49/1987 richiamato negli articoli soprariportati:

«Art. 34 *(Doveri dei volontari e dei cooperanti).* — 1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2, i volontari e i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima».

Nota all'art. 1 e all'art. 6:

Per il testo dell'art. 35 della legge n. 49/1987 si veda la nota alle premesse.

88G0154

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 marzo 1988.

Approvazione ed esecuzione delle deliberazioni 18 febbraio 1988 del Comitato per l'edilizia residenziale relative all'aggiornamento dei canoni dell'edilizia residenziale pubblica a decorrere dal 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL CER

Visto l'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativa all'aggiornamento dei canoni minimi per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Vista la delibera del CIPE in data 19 novembre 1981 inerente, fra l'altro, i criteri generali per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981);

Vista la delibera del CER in data 28 novembre 1986 relativa all'aggiornamento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 1987 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1987);

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Decreta:

Sono rese esecutive le allegate delibere assunte dal Comitato per l'edilizia residenziale nella seduta del 18 febbraio 1988 relative all'aggiornamento dei canoni dell'edilizia residenziale pubblica.

Roma, addì 16 marzo 1988

Il Ministro: DE ROSE

TESTO DELLE DELIBERAZIONI

IL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Nella seduta del 18 febbraio 1988;

Vista la delibera del CIPE in data 19 novembre 1981 relativa ai criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Visto il punto 2 della stessa delibera che definisce il campo di applicazione dei criteri suddetti;

Visto il punto 11, capoverso 8, della stessa delibera che prevede che la quota di cui alla lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non può essere inferiore al 50 per cento dell'ammontare risultante dall'applicazione dei massimali determinati ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

Visto il punto 11, capoverso 9, della stessa delibera che assegna al CER il compito di determinare gli aggiornamenti dei canoni di locazione;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1977, n. 125/Segr. che fissa, all'art. 1, i massimali entro i quali le regioni debbono definire le quote *b)* e *c)* previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1977, n. 1035, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987;

Vista la delibera in data 28 novembre 1986 del CER che determina l'aggiornamento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 1987;

Considerato che, al fine di garantire il rientro delle somme derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 25, comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 513, allo Stato, i criteri di cui alla delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE vanno applicati, con le decorrenze indicate nella presente delibera, anche agli alloggi di proprietà dei comuni, acquistati, realizzati o recuperati con fondi stanziati a partire dalla legge n. 865 del 1971 e dalle successive normative del settore, riservandosi, allo stesso fine, di procedere successivamente all'individuazione del restante patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che il CER, nella seduta del 24 ottobre 1985, si è impegnato ad effettuare l'aggiornamento dei canoni ai sensi di quanto disposto al punto 11, capoverso 9, della delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE;

Delibera:

Nelle regioni che hanno legiferato in attuazione della delibera CIPE del 19 novembre 1981, il canone di locazione è aggiornato dagli enti gestori, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comitato, in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra il mese di giugno 1984, posto uguale a 100, ed il corrispondente mese dell'anno precedente quello dell'aggiornamento. La variazione da applicare, con decorrenza 1° gennaio 1988, risulta essere pari al 15,22 per cento.

L'aggiornamento così calcolato si applica, con le modalità disposte al punto 11, capoverso 9, della delibera CIPE del 19 novembre 1981, ai canoni di locazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica localizzati nelle regioni suddette. Sono fatte salve le differenti statuizioni regionali in materia, purché l'aggiornamento del canone non risulti inferiore a quanto sopra previsto.

IL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Nella seduta del 18 febbraio 1988;

Vista la delibera del CIPE in data 19 novembre 1981 relativa ai criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Visto il punto 2 della stessa delibera che definisce il campo di applicazione dei criteri suddetti;

Visto il punto 11, capoverso 8, della stessa delibera che prevede che la quota di cui alla lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non può essere inferiore al 50 per cento dell'ammontare risultante dall'applicazione dei massimali determinati ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

Visto il punto 11, capoverso 9, della stessa delibera che assegna al CER il compito di determinare gli aggiornamenti dei canoni di locazione;

Vista la delibera in data 9 ottobre 1981 del CER relativa all'aggiornamento dei canoni minimi di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1977, n. 125/Segr. che fissa, all'art. 1, i massimali entro i quali le regioni debbono definire le quote *b) e c)* previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1977, n. 1035, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987;

Vista la delibera in data 28 novembre 1986 del CER che determina l'aggiornamento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 1987;

Considerato che, al fine di garantire il rientro delle somme derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 25, comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 513, allo Stato, i criteri di cui alla delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE vanno applicati, con le decorrenze indicate nella presente delibera, anche agli alloggi di proprietà dei comuni, acquistati, realizzati o recuperati con fondi stanziati a partire dalla legge n. 865 del 1971 e dalle successive normative del settore, riservandosi, allo stesso fine, di procedere successivamente all'individuazione del restante patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che il CER, nella seduta del 24 ottobre 1985, si è impegnato ad effettuare l'aggiornamento dei canoni ai sensi di quanto disposto al punto 11, capoverso 9, della delibera in data 19 novembre 1981 del CIPE;

Delibera:

Nelle regioni che non hanno dato attuazione legislativa alla delibera CIPE del 19 novembre 1981, i canoni minimi previsti nella circolare in data 10 dicembre 1981, n. 30/C del CER, sono aggiornati, dagli enti gestori, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comitato, in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra il mese di giugno 1982, posto uguale a 100, ed il corrispondente mese dell'anno precedente quello dell'aggiornamento. La variazione da applicare, con decorrenza 1° gennaio 1988, risulta essere pari al 29,55 per cento e le misure dei canoni minimi sono le seguenti:

Alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge n. 513:

L. 5.830 vano/mese per le regioni del sud;

L. 8.420 vano/mese per le regioni del centro-nord;

Alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della legge n. 513:

L. 9.720 vano/mese per le regioni del sud;

L. 11.000 vano/mese per le regioni del centro-nord.

Gli istituti autonomi per le case popolari, compresi nelle regioni che non hannno dato attuazione alla delibera CIPE, in attesa di un'organica disciplina regionale in materia di assegnazione degli alloggi e di determinazione dei canoni, devono comunque dare attuazione alla presente delibera.

Nelle suddette regioni restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

88A1480

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 marzo 1988.

Autorizzazione all'Istituto per l'infanzia di Trieste ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente alle lastre radiologiche prodotte nel periodo 1° giugno 1976-31 dicembre 1980.

IL MINISTRO PER IL BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle publiche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'Istituto per l'infanzia di Trieste, ospedale specializzato pediatrico regionale, n. G8/10 del 9 ottobre 1987;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto per l'infanzia di Trieste, ospedale specializzato pediatrico regionale, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiologiche prodotte nel periodo 1° giugno 1976-31 dicembre 1980.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Le lastre radiologiche, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte dopo che siano decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1988

Il Ministro: VIZZINI

88A1481

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1978 con cui il liquidatore della società cooperativa edilizia Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici a r.l., con sede in Roma — Pier Luigi Di Rosa — è stato sostituito nell'incarico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, ed è stato nominato al suo posto il dott. Ottavio Rossi;

Viste le relazioni dell'attuale liquidatore, rag. Giorgio Fumagalli, dalle quali si vince la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2540 del codice civile per disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'ente predetto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di porre la cooperativa in parola in liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Armando Casini in data 24 gennaio 1967 e già sciolta con decisione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 11 febbraio 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giorgio Fumagalli, residente in Roma, via Trionfale n. 107, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1489

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicate, dal giorno 6 aprile 1988, le graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, per svolgere:

I) le funzioni di docente di educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado (codice funzione 009-*quinquies* - decreto ministeriale 21 dicembre 1984);

II) le funzioni di docente di meccanica - macchine e disegno negli istituti secondari di secondo grado (codice funzione 022 - decreto ministeriale 21 dicembre 1984);

III) le funzioni di docente di scuola materna nelle iniziative scolastiche di cui alla legge n. 153/71 (codice funzione 001 - decreto ministeriale 21 dicembre 1984).

88A1486

Autorizzazione all'ente «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana» a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1988, in aggiunta a quanto disposto con decreti interministeriali in data 21 maggio 1986 e 2 gennaio 1988, l'ente «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana» (S.S.I.) è autorizzato a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione dei minori stranieri, su tutto il territorio nazionale, anche per il Paese straniero di seguito elencato: Messico.

88A1485

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221